

Prot. 23199/RCR/gp

All'On.le Beatrice Lorenzin
Ministro della Salute

E-mail: segreteriaministro@sanita.it

E-mail: segr.capogabinetto@sanita.it

e p.c.

Alla FNOMCeO

Agli Ordini dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri d'Italia

Loro e-mail

Milano, 20 giugno 2016

Onorevole Ministro,

vorrei esprimere le considerazioni mie personali e del mio Consiglio Direttivo, in rappresentanza di tutti gli iscritti, sulla necessità di ribadire che prestazioni professionali mediche siano svolte esclusivamente da medici e odontoiatri.

Mi riferisco in particolare alla pratica del *dry needling*, che il Disegno di legge n. 1461 del Senato della Repubblica (iniziativa del Sen. Bitonci) vorrebbe attribuire alla competenza del fisioterapista considerandola una semplice tecnica e sulla base di una sommaria analisi dei sistemi sanitari internazionali.

Di parere contrario, oltre a studiosi e a numerosi Presidenti di comprovata esperienza di Ordini dei Medici provinciali, anche il Consiglio Superiore di Sanità, il cui parere del 10 dicembre 2013 (mai rivisto e riconsiderato) chiaramente si esprime in modo NON favorevole alla pratica autonoma da parte del fisioterapista, limitando l'intervento di quest'ultimo a indicazione medica e all'esecuzione in struttura ove sia presente medico chirurgo abilitato all'esercizio della professione.

Tale indicazione è del resto in linea con la giurisprudenza Consiglio di Stato, che di recente (vedi, tra le altre, sentenza n. 1890/2013) ha precisato che il fisioterapista *“può prestare la sua attività, solo prendendo a riferimento le diagnosi e le prescrizioni del medico, sia autonomamente che in équipe ma solo in funzione esecutiva delle prescrizioni mediche*

È superfluo quindi ricordare che ogni atto terapeutico, tanto più se invasivo e potenzialmente foriero di effetti collaterali anche gravi quale è l'infissione profonda di aghi nel corpo umano (tipica, appunto, del *dry needling*), deve sempre seguire a una diagnosi clinica che

è e resta atto specifico della professione medica. È altrettanto superfluo ricordare che le competenze necessarie per prevenire e, nel caso, affrontare le possibili complicanze implicite nella procedura sono di esclusiva pertinenza medica.

Ci risulta che la FNOMCeO avesse già scritto, sul punto, agli Uffici del Suo Dicastero con lettera del 3 agosto 2015. Tuttavia, in base a quello che ci viene riferito da numerosi iscritti e a ciò che si può facilmente reperire online, continuano a fiorire corsi e ad essere aperti studi che esercitano o insegnano ad esercitare tale pratica a persone non laureate ed abilitate alla pratica medica.

Per le ragioni emarginate, crediamo fermamente che tale fatto possa rappresentare un potenziale vulnus alla salute pubblica.

Confidando in un Suo autorevole intervento al riguardo Le porgo i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott. Roberto Carlo Rossi)

